



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.28) Parte 2 del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3752

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere CTVA n. 2712 del 20.04.2018

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

VISTA la prescrizione n. A.28) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, la cui ottemperanza era demandata alla Regione Puglia, che recita:

Dovranno essere predisposti i progetti esecutivi degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico per il PRT e gli impianti di linea (stazione di misura), previsti nel progetto, nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche esistenti e considerando che:

- a) dovranno essere realizzati interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico attraverso fasce arboree e arbustive di specie autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale esistente;*
- b) compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati, per i rivestimenti e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale circostante;*
- c) l'impianto di illuminazione del PRT dovrà essere progettato in conformità con le disposizioni della L.R. 15/2005 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico in modo tale da recare il minor disturbo possibile all'avifauna e in generale ai limitrofi ricettori antropici e naturali.*

VISTO il Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1942 del 18.12.2015 - relativo alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni *ante operam* in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto - secondo cui la prescrizione A.28) dovrà essere ottemperata in due parti: la Parte 1 all'interno della "Fase 1.a" dei lavori (Preparazione aree di cantiere a terra e scavo del pozzo di spinta) e la Parte 2 all'interno della "Fase 2" dei lavori (Costruzione del Terminale di Ricezione);

VISTA la nota prot. 6855 del 10.07.2017 con cui la Regione Puglia ha trasmesso la determina dirigenziale 92/2017 relativamente alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A.28 Parte 1;

VISTA la nota prot. LT-TAPIT-ITG-00315 del 18.11.2016 con cui la Società Trans Adriatic AG Italia S.p.a. ha trasmesso alla Regione Puglia, ente territoriale originariamente individuato dal decreto di compatibilità ambientale quale amministrazione procedente (cd “Ente vigilante”) per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.28) Parte 2, la documentazione tecnica ai fini dell’avvio della verifica di ottemperanza;

VISTA la nota LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha illustrato lo stato di avanzamento della verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni del decreto D.M. 0000223 dell’11 settembre 2014 tra le quali la prescrizione A.28) Parte 2, segnalando come fossero ampiamente trascorsi i tempi indicati per tali verifiche dall’art. 28 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l’art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

CONSIDERATO che:

- l’art. 28, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l’art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale stabilisce che sia l’Autorità competente a verificare l’ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici “*i quali informano tempestivamente*” l’Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del D.Lgs 152/2006 che prevede che l’attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 che prevede che “*Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’Autorità competente*”;
- l’art. 23, comma 3 del citato D.Lgs. 104/2017 che prevede che le disposizioni di cui all’art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTO il Decreto direttoriale n. 262 del 18.09.2017 con il quale si determina la cessazione dell’avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all’art. 2) del D.M. 223 dell’11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le quali il proponente, con comunicazioni del 3 agosto e 14 settembre 2017, ha lamentato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il provvedimento 21493/DVA del 19 settembre 2017 con cui si è invitata la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA e VAS a provvedere alle istruttorie tecniche delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A.18) Parte 1, A.18) Parte 2, A.23), A.31), A.32), A.41), A.28) Parte 2, A.44) Parte 2, A.40) del D.M. n. 223 dell’11 ottobre 2014 relativo al metanodotto “*Trans Adriatic Pipeline*” rappresentando al contempo la necessità che le attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni su indicate si concludano rigorosamente entro il termine di cui al citato comma 3 dell’ art. 28 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con il summenzionato provvedimento 21493/DVA del 19 settembre 2017 la scrivente ha altresì richiesto alla Società proponente “*di voler urgentemente trasmettere alla*

scrivente tutta la documentazione già inviata al precedente Ente Vigilante, integrata con eventuali atti acquisiti nel corso dell'iter non ancora concluso”;

VISTA la documentazione tecnica e amministrativa, relativa alla detta prescrizione A.28) Parte 2, trasmessa dalla Società Trans Adriatic AG Italia S.p.a. con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00424 del 05.10.2017;

ACQUISITO il parere n. 2712 del 20.04.2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 22 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel summenzionato parere n. 2712 del 20.04.2018, in sintesi, ha ritenuto che:

- per le superfici carrabili esterne (percorso perimetrale di controllo) già le linee guida dello studio ambientale, a livello di progetto definitivo, prevedevano l'utilizzo di stabilizzato di cava, rullato, al fine di riprodurre le tipologia di viabilità podereale già esistente in tutto il territorio rurale circostante; in considerazione della mancanza di indicazioni o modifiche negli elaborati presentati, in merito a tale aspetto, si ritengono mantenute le indicazioni previste nelle linee guida a livello del progetto definitivo;
- l'impianto di illuminazione del PRT dovrà ottenere la certificazione prevista dalla Legge Regionale – 23 novembre 2005 – n.15 e relativo Regolamento Regionale – 22 agosto 2006 – n. 13;
- tutte le mitigazioni previste dalla prescrizione A28 Parte 2, come esposte nel presente parere dovranno far parte dei capitolati d'appalto che i singoli Appaltatori coinvolti nell'esecuzione dei lavori dovranno attuare;

e valutato di poter condividere:

- il progetto del verde nonché le misure di manutenzione per 5 stagioni vegetative, la cui attuazione verrà verificata dagli organi di controllo;
- la necessità dell'installazione di pannelli fotovoltaici su una parte del tetto dell'edificio per uffici ai fini del rispetto della normativa vigente sugli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione di cui al D.Lgs. 03/03/2011, n. 28, art. 11 e All. 3; si ritiene che, in considerazione del contesto paesaggistico e allo scopo di evitare comunque disturbi da superfici specchianti all'avifauna frequentatrice della vicina palude di Cassano, i pannelli fotovoltaici dovranno essere realizzati con tecnologia a celle non riflettenti;
- la sostituzione del “tetto verde” sulla zona uffici con un pavimento di colore verde; per i motivi sopradetti, tale pavimento dovrà essere, in ogni caso, rigorosamente non riflettente;

CONSIDERATO infine che la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS nel proprio parere ha ritenuto in conclusione, che a livello progettuale sussistano le condizioni effettive per stabilire ad oggi ottemperata la Prescrizione A28 - Parte 2;

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.28) - Parte 2 del DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)